

3. Terzo motivo, che censura la decisione impugnata laddove dichiara che il presunto comportamento irregolare ha deviato il traffico dati di ricerca di Google
 - Le ricorrenti dichiarano che la decisione impugnata non dimostra che il presunto comportamento irregolare abbia comportato una diminuzione del traffico dati delle ricerche su Google verso gli aggregatori.
 - Le ricorrenti lamentano inoltre che la decisione impugnata non dimostra che il presunto comportamento irregolare abbia aumentato il traffico dati verso un servizio di acquisti comparativi di Google.
4. Quarto motivo, che censura la decisione impugnata laddove dichiara che il presunto comportamento irregolare possa produrre effetti anticoncorrenziali.
 - Le ricorrenti dichiarano che la decisione impugnata versa in errore in quanto fa riferimento a potenziali effetti anticoncorrenziali senza tuttavia esaminare gli sviluppi attuali del mercato.
 - Le ricorrenti lamentano inoltre che la decisione impugnata non tiene adeguatamente conto dei limiti in termini concorrenziali esercitati dalle piattaforme di vendita.
 - Le ricorrenti denunciano infine che anche se l'analisi concorrenziale potesse essere limitata agli aggregatori, la decisione impugnata non evidenzia gli effetti anticoncorrenziali.
5. Quinto motivo, che censura la decisione impugnata per aver trattato miglioramenti della qualità, che costituiscono concorrenza basata sui meriti, come un abuso.
 - Le ricorrenti dichiarano che la decisione ha erroneamente qualificato i miglioramenti del prodotto di Google nella ricerca generale come abusi della propria posizione.
 - Le ricorrenti lamentano inoltre che la decisione impugnata ingiunge a Google di fornire agli aggregatori un accesso ai propri miglioramenti del prodotto, senza osservare i requisiti di legge.
6. Sesto motivo, che lamenta che la decisione impugnata versa in errore laddove irroga un'ammenda.
 - Le ricorrenti affermano che l'ammenda non era giustificata, atteso che la Commissione aveva addotto una teoria nuova, aveva qualificato il caso come caso che poteva essere risolto mediante l'assunzione di impegni da parte del destinatario e aveva in precedenza respinto il rimedio proposto.
 - Le ricorrenti sostengono poi che la decisione impugnata incorre in errore quanto al calcolo dell'ammenda.

Ricorso proposto il 13 settembre 2017 — Polonia/Commissione

(Causa T-624/17)

(2017/C 369/52)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) concesso dalla Polonia in merito all'imposta sul settore del commercio al dettaglio, notificata con il numero C (2017) 4449; e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea qualificazione dell'imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dovuta ad un manifesto errore di valutazione del requisito della selettività.
2. Secondo motivo, vertente sull'erronea e insufficiente motivazione della decisione impugnata.

Ricorso proposto il 18 settembre 2017 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-629/17)

(2017/C 369/53)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione esecutiva della Commissione C(2017) 4682 final, del 6 luglio 2017, che annulla una parte dell'aiuto del Fondo sociale europeo per il programma operativo Formazione in materia di competitività nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» nella Repubblica ceca nonché una parte dell'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale per i programmi operativi Ricerca e sviluppo per l'innovazione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» nella Repubblica ceca e Assistenza tecnica nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» nella Repubblica ceca; e
- condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 99, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l'articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (in prosieguo: la «direttiva 2004/18»). Infatti, la Commissione ha proceduto a rettifiche finanziarie per presunte irregolarità nel settore degli appalti pubblici, che integrano tuttavia un agire conforme all'articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/18. La Commissione considera a torto che la deroga alle regole in materia di appalti pubblici prevista all'articolo 16, lettera b), della direttiva 2014/18, relativa al contenuto dei programmi, si applichi unicamente alle amministrazioni aggiudicatrici che siano emittenti radiotelevisive.
